



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

NUMERO	4	DEL	5 LUGLIO 2019
--------	---	-----	---------------

**OGGETTO: FONDI VINCOLATI - LINEE GUIDA SULLA
GESTIONE SEPARATA – APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **CINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 12,00, nella Casa Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 267/2000, nelle persone di:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	X	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	X	

Premesso che:

- il Comune di Melito di Napoli, con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 14 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune, conferendo alla stessa i poteri di cui all'art. 253 del citato decreto legislativo;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2019 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "*Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Melito di Napoli*";
- in data 24 maggio 2019, il citato Decreto presidenziale di nomina è stato notificato presso la Prefettura di Napoli ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata presso il Comune di Melito di Napoli, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato decreto legislativo, con propria deliberazione n. 1 del 24/05/2019;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 3 giugno 2019 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

Visti:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3 del TUEL – in base al quale nel piano di rilevazione della massa passiva sono compresi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 255, comma 10 del TUEL e l'articolo 5, comma 1-bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, in base ai quali non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- l'art. 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, poi modificato dall'art. 36 comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96) che, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce (p. 100 ultimo periodo) che i residui attivi e

passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse"*;

- la medesima circolare n. 21/1993, laddove chiarisce (p.101 primo periodo) che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

Ritenuto che:

- i criteri individuati dalla citata circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993 in relazione alle gestioni vincolate devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la stessa Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno, nel parere reso alla Commissione straordinaria di liquidazione di Caserta (nota prot. n. 91410 del 24 luglio 2017), ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'organo straordinario di liquidazione, *"è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"*;
- la nota citata precisa, altresì, che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate *"verrà gestita separatamente [...] al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate"*;

Considerato che:

- è opportuno, data la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio comunale, definire in termini generali la condotta che questo organo straordinario di liquidazione terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate in bilancio;
- sarà, comunque, necessario valutare in ogni singolo caso la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente delle citate circolari ministeriali, consentano il pagamento delle spese relative alle gestioni vincolate, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione;

per le suesposte motivazioni e considerazioni, con voto unanime palese




DELIBERA

1. **Approvare** la premessa narrativa che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo;
2. **Approvare** le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti:



- a. i titolari di crediti pertinenti a fondi a gestione vincolata dovranno in ogni caso fare istanza di pagamento, usando i modelli e seguendo le procedure definite nella deliberazione OSL n. 2/2019;
 - b. tali istanze di pagamento saranno del pari istruite dai dirigenti competenti secondo la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie, avendo cura di precisare l'esistenza del vincolo e l'atto da cui deriva;
 - c. l'organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento e chiederà, per ogni specifico fondo a gestione vincolata, un dettagliato rendiconto al titolare dell'ufficio responsabile;
 - d. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
 - e. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento a valere sulla cassa ordinaria dell'ente e procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;
 - f. in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'Ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;
3. **Dichiarare** la presente deliberazione, con votazione unanime palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, disponendone la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente a cura dell'Ufficio segreteria dell'Ente;
 4. **Trasmettere** copia della presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale.

Alle ore 13,00 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Dott.ssa Angelica SAGGESE	<i>Presidente</i>	
Dott. Marco ALICANDRO	<i>componente</i>	
Dott. Mariano CAPONE	<i>componente</i>	

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.

Melito li 05/7/19

IL MESSO COMUNALE
Cicarelli Antimo



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Tafuri

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/06/19 contrassegnata con N. _____ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.

Melito li _____
Il Messo Comunale
Cicarelli Antimo

Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Tafuri

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 05/7/19

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.

Melito li 05/7/19



Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Tafuri